

**N. R.G. 2018/5397**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5397/2018** promossa da:

**MOBILITY LIFE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 02535960591), con l'avv. PADOAN ALESSANDRO

Attrice – ricorrente in corso di causa

contro

**EMANUELE BERNARDI** (C.F. BRNMNL79D25E472X), e **GIANLUCA CAVINATO** (C.F. CVNGLC74M24E472D), con il proc. dom. avv. POMPILI PAOLO

**GIULIO APOSTOLICO** (C.F. PSTGLI79T04E472X),

convenuti resistenti

Il G.i., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/01/2021, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il sequestro conservativo richiesto in corso di causa va autorizzato sino alla concorrenza di euro 584.839,92, risultando assistite da adeguato *fumus boni iuris* quanto meno le contestazioni di cui al paragrafo II.05, sotto il profilo delle sanzioni e dei maggiori interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate a seguito dei mancati versamenti, da parte della società, di imposte e di contributi previdenziali nonché delle irregolarità dichiarative poste in essere con riferimento agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.

Sulla base di difese sostanzialmente sovrapponibili i sindaci resistenti, nominati in data 16.1.2013 e in carica sino al 24.12.2014, richiamano i controlli effettuati con cadenza trimestrale, le numerose esortazioni, rivolte all'amministratore unico, affinché regolarizzasse le posizioni debitorie fiscali, e la convocazione dell'assemblea dell'8.7.2014, volta a riferire ai soci i "*fatti di notevole gravità*" rilevati "*nel corso del proprio breve mandato*".



Deducedo infine che il danno lamentato, anche ove sussistente, si sarebbe realizzato comunque, indipendentemente dall'attività del collegio sindacale, trattandosi di pregiudizio discendente da operazioni imputabili esclusivamente all'amministratore.

Al riguardo, rimessa al merito la valutazione delle ulteriori contestazioni mosse da arte attrice in citazione (par. II.04), nei limiti imposti dalla cognizione sommaria emergono sufficienti indizi a fondamento della responsabilità concorrente, di tipo omissivo, dei componenti del collegio sindacale nella verifica degli illeciti, sostanzialmente pacifici, ascrivibili all'amministratore unico nel periodo di permanenza nella carica degli odierni resistenti.

Le gravi criticità organizzative e amministrative che caratterizzavano la società nel suddetto periodo e negli anni immediatamente precedenti (va osservato che l'attrice ha contestato all'amministratore anche fattispecie di distrazione patrimoniale per importi ingenti, verificatesi prima della nomina degli odierni resistenti, in relazione alle quali è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo in corso di causa, versato in atti) trovano provvisoriamente conferma nella stessa condotta dei sindaci, pienamente consapevoli delle irregolarità in corso al punto da adottare le iniziative di cui all'art. 2406 c.c., nel tentativo (non riuscito) di fronteggiare l'inerzia dell'amministratore relativamente all'assolvimento degli obblighi di legge associati alla carica.

In un siffatto contesto opaco e anomalo non pare che i doveri di vigilanza che gravano sui sindaci (nel caso di specie investiti anche della funzione di revisione legale dei conti) ai sensi dell'art. 2403 c.c. possano ritenersi osservati con un mera informativa ai soci, dovendosi piuttosto richiedere l'attivazione del più incisivo rimedio previsto dall'art. 2409 c.c., peraltro espressamente preannunciato dal collegio sindacale (doc. 5), senza successivo seguito.

Infatti il ricorso a tale procedura (all'epoca dei fatti l'attrice rivestiva la forma di s.p.a.), avrebbe verosimilmente contribuito a contenere la portata del danno lamentato in questa sede (la cui sussistenza emerge in via documentale) e ad evitare la reiterazione di quei comportamenti illeciti da parte dell'amministratore di cui si discute in questa sede.

Ritenuto, sotto il profilo del *periculum in mora*, che:

- detto requisito può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con



modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento;

- nel caso di specie sussiste pacificamente il *periculum* a livello oggettivo, posto che gli stessi resistenti non contestano, nella memoria difensiva depositata nel presente procedimento cautelare, la circostanza relativa all'incapienza dei propri patrimoni in rapporto all'entità della pretesa avversaria, non essendo invece necessario, ai fini della concessione del sequestro, un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali, come da costante giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis* Trib. Brescia, ord. 3 febbraio 2020);

- in ogni caso sussiste anche il *periculum in mora* in senso soggettivo per almeno uno dei resistenti, considerati i procedimenti penali richiamati dalla ricorrente, in ordine ai quali la difesa Cavinato non prende posizione, relativi a reati di specifico interesse per il presente procedimento e aventi a oggetto fatti alla luce dei quali la prognosi in ordine alla spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica non può essere, allo stato, favorevole;

sulla scorta delle suesposte considerazioni il sequestro conservativo va autorizzato sull'intero patrimonio dei resistenti fino alla concorrenza della somma di € 584.839,92.

In ordine alle spese della presente fase si provvederà all'esito del pendente giudizio di merito.

#### **P. Q. M.**

Visti gli artt. 669 *quater*, 669 *octies* e 671 c.p.c., il Tribunale di Brescia, provvedendo in via cautelare e in corso di causa,

**autorizza** MOBILITY LIFE S.R.L. in liquidazione a eseguire secondo le norme di legge **sequestro conservativo**, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza dei convenuti GIULIO APOSTOLICO, GIANLUCA CAVINATO ed EMANUELE BERNARDI, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di € 584.839,92 (cinquecentoottantaquattromilaottocentotrentanove/92).

Spese al merito.

Si comunichi

Brescia, 8 gennaio 2021

Il g.i..

LORENZO LENTINI

